



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

ANTIRICICLAGGIO: novità, impatti e prospettive 2023

Commissione Antiriciclaggio

Consigliere Delegato
Dott. Pasquale Romano

Presidente
Dott. Gian Gastone
Gualtierotti Morelli

Segretario
Dott.ssa Silvia Marini

Componenti
Dott.ssa Laura Agudio
Dott.ssa Rosella Terreni

Sede
Piazza Vittorio Emanuele II, 2
56127 Pisa

Telefono
050 – 503318

@-mail
segreteria@odcecpisa.it

La Commissione Antiriciclaggio, viste le novità intervenute in materia nel corso del 2023, ha ritenuto opportuno fornire agli iscritti un quadro aggiornato sui recenti interventi al fine di condividere informazioni utili ad una corretta gestione della normativa all'interno degli studi professionali.

Gli aspetti che verranno approfonditi nella presente circolare riguarderanno:

- ✓ **INSERIMENTO DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO NEL QUADRO RU DEL MODELLO REDDITI;**
- ✓ **STATO DELL'ARTE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI;**
- ✓ **ATTESTAZIONE ANTIRICICLAGGIO DEL PROFESSIONISTA NELLE CESSIONI DI BONUS EDILIZI;**
- ✓ **RIFORMA CARTABIA E IMPATTI SUGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO;**
- ✓ **NOVITA' DALL'EUROPA;**
- ✓ **NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA DI BANCA D'ITALIA.**

Inserimento dei dati del titolare effettivo nel quadro RU del modello redditi

Nel modello redditi 2023 spunta una novità nel quadro RU: l'obbligo di indicare il **titolare effettivo**. Nel quadro dedicato ai crediti d'imposta concessi alle imprese, infatti, il fisco richiede anche queste informazioni mai richieste prima d'ora.

Le informazioni sono finalizzate ad accertare:

- ☑ La titolarità effettiva dei destinatari dei fondi;
- ☑ Il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento



Le informazioni sono richieste per i **periodi d'imposta**:

- 2020
- 2021
- 2022

La problematica della compilazione dei nuovi righi **RU150** e **RU151** riguarda solo il caso di compilazione della Sezione IV per i crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e, investimenti in beni strumentali nel territorio dello stato.

Nello specifico sono interessate le seguenti tipologie di crediti d'imposta:

FORMAZIONE 4.0	Codice credito F7	Credito d'imposta per le attività di formazione
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022	Codice credito L1	Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2022	Codici credito L3 - 2L - 3L	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

Nel rigo RU150 occorrerà indicare, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica i seguenti dati:

- I **periodi d'imposta** di riferimento (2020/2021/2022) per i quali si è beneficiato del credito;
- Il **codice fiscale** (per i soggetti non residenti privi di codice fiscale occorrerà indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);
- Il **domicilio anagrafico** nel territorio dello Stato, ove diverso dalla residenza anagrafica;
- I dati relativi all'eventuale **residenza anagrafica all'estero** e/o al domicilio anagrafico all'estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero.

Qualora il beneficiario del credito abbia anche usufruito di un'ulteriore sovvenzione, con riferimento ai medesimi **costi che hanno concorso alla determinazione del credito**, dovrà essere compilato il rigo RU151 indicando:

- In **colonna 1**, il codice del credito d'imposta;
- In **colonna 2**, l'anno di riferimento (2020,2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
- In **colonna 3**, la descrizione dell'ulteriore sovvenzione fruita.

Per una corretta individuazione del titolare effettivo si rimanda ai criteri contenuti nel D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii. di seguito schematizzati:

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ DI CAPITALI (ART. 20 D.LGS. 231/2007)	<p>Commi 1 e 2</p> <p>a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.</p> <p>Comma 3</p> <p>Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</p> <p>Comma 5</p> <p>Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, di poteri di amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.</p>
CRITERI IN CASO DI CLIENTI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE EX DPR N. 361/2000 (ART. 20 D.LGS. 231/2007)	<p>Comma 4</p> <p>Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:</p> <p>a) i fondatori, ove in vita;</p> <p>b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</p> <p>c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.)</p>
TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI (ART. 22 CO. 5 D.LGS. 231/2007)	<p>I titolari effettivi si identificano (da ritenersi cumulativamente) nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.</p>

Stato dell'arte del Registro dei Titolari Effettivi

Si sta gradualmente componendo, tassello dopo tassello, il quadro normativo relativo all'istituzione del Registro dei Titolari Effettivi; al fine di dare attuazione al **Decreto n. 55/2022** (*"Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust"*), nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari per la messa in operatività del Registro:

- ☑ **DECRETO MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DEL 12 APRILE 2023 (GU N.93 DEL 20/04/2023)** "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa";
- ☑ **DECRETO MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DEL 16 MARZO 2023 (GU N. 149 DEL 28/06/2023)** "Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva";
- ☑ **DECRETO MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DEL 20 APRILE 2023 (GU N. 149 DEL 28/06/2023)** "Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55"



Tuttavia, ad oggi **manca ancora** un provvedimento attuativo che renda operativo l'intero sistema e dalla pubblicazione del quale decorreranno i **60 giorni** previsti per effettuare le relative comunicazioni; la situazione è pertanto momentaneamente in stand-by e **nessuna comunicazione è dovuta**.

Attestazione antiriciclaggio del professionista nelle cessioni di bonus edilizi

Molti professionisti che hanno apposto il **visto di conformità** nell'ambito delle cessioni di crediti edilizi, nei mesi passati, hanno ricevuto dalle banche cessionarie una richiesta di **attestazione** relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42 del D.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.

Dove nasce il problema?

L'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 11/2023, per consentire l'esclusione da responsabilità in solido, da parte del fornitore che ha applicato lo sconto o del cessionario, che ha acquisito il credito, derivante da bonus edilizi, richiede agli stessi di conservare una serie di documenti. Tra questi alla lett. i) si cita una **attestazione ai fini antiriciclaggio**.



*"i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che **intervengono** nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007."*

L'inevitabile conseguenza pratica è stata la richiesta da parte delle banche cessionarie della suddetta attestazione, a causa del generico richiamo ai soggetti obbligati di cui all'art. 3 del D.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. all'interno del quale sono ricompresi anche i professionisti e a causa del contestuale utilizzo del termine "**intervengono**"; tale formulazione, infatti, si prestava a ingenerare l'errato convincimento che la norma fosse rivolta anche ai professionisti, in quanto ricompresi tra i soggetti obbligati ex art. 3.

Al fine di migliorare la formulazione della disposizione prevista, Il CNDCEC ha sottoposto all'attenzione del Governo una proposta emendativa sul tema, allo scopo di riformulare la norma al fine di operare una distinzione nell'ambito dei soggetti obbligati di cui al decreto antiriciclaggio, **ric conducendo la richiesta attestazione ai soli istituti di credito e banche qualora intervengono, nella qualità di cessionari, nell'operazione** e proponendo la sostituzione del termine "**intervengono**" con l'espressione "**sono controparte**" nelle cessioni comunicate.

Tutte le proposte emendative al decreto-legge numero 11 del 2023 sulla cessione dei crediti, presentate dal CNDCEC, **sono state accolte** nel percorso parlamentare di conversione in legge.



Alla luce di ciò nessuna "attestazione antiriciclaggio" deve essere rilasciata dal professionista che appone il visto di conformità. La norma, quindi, **non va applicata al professionista** che rilascia il visto di conformità, ma all'istituto di credito che, una volta acquistato il credito, **interviene come controparte** nell'operazione di cessione, come cedente. L'attestazione è, quindi, richiesta nel caso di crediti di imposta che siano stati oggetto di precedenti cessioni e deve essere rilasciata dai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che "sono controparte" del cessionario. Essi rivestono il ruolo di cedente ed hanno rivestito il ruolo di cessionari nella precedente cessione.

Riforma Cartabia e impatti sugli adempimenti antiriciclaggio

La rivoluzione della **riforma CARTABIA** investe anche il mondo dell'antiriciclaggio; fra le novità c'è la dichiarazione antiriciclaggio che la persona fisica **aggiudicataria** della vendita nell'ambito di una procedura esecutiva deve fornire al giudice o al professionista delegato, autocertificando di essere il titolare effettivo dell'operazione, indicando la provenienza dei fondi utilizzati e tutte le altre informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio.

La recente riforma ha posto dunque a carico dell'aggiudicatario gli obblighi di cui alla normativa in materia di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela.

In particolar modo all'**art. 585 c.p.c.** è inserito un nuovo comma, a norma del quale: **"Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"**.

L'art. 22, c. 1 del D. Lgs. N. 231/2007 dispone che i "clienti" devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, **"tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica"**. La riforma, dunque, estende l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 22, D. Lgs. N. 231/2007 anche agli aggiudicatari degli immobili oggetto di procedura esecutiva.

A tale obbligo dichiarativo è correlato, ai sensi del nuovo **art. 596 c.p.c.**, un potere-dovere di verifica del Giudice in ordine alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario.



Si segnala che la Commissione, a tal proposito, ha elaborato un modello ad-hoc per la dichiarazione dell'aggiudicatario disponibile nella sezione Antiriciclaggio del sito dell'ODCEC di Pisa.

Novità dall'Europa

La riforma dell'antiriciclaggio UE si avvia al passaggio finale; a maggio sono iniziati i negoziati. Si parla di un **primo regolamento europeo** in materia con definizioni comuni direttamente applicabili negli stati membri e di una **sesta direttiva** antiriciclaggio che conterrà le regole per coordinare i poteri delle autorità nazionali.

Alcune delle tematiche sul tavolo riguardano:

- Estensione dell'ambito dei soggetti obbligati a tutti i tipi e le categorie di fornitori di servizi di cripto-asset;
- Inclusione dei fornitori di servizi di crowdfunding;
- Introduzione dei club calcistici di alto livello e degli agenti del settore calcistico;
- Riduzione soglia per opere d'arte e altri beni di valore;
- Misure rafforzate per i clienti con un patrimonio netto elevato;
- Revisione soglia percentuale della titolarità effettiva.

Il maxi-pacchetto contempla dunque una profonda riforma del sistema antiriciclaggio dell'Unione Europea...seguiremo gli sviluppi che ci saranno nei prossimi mesi.

Nuovi indicatori di anomalia di Banca d'Italia

Con il **provvedimento del 12 maggio 2023**, l'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia ha pubblicato **34 nuovi indicatori di anomalia** per agevolare i soggetti obbligati, compresi i professionisti, ad intercettare le operazioni sospette di riciclaggio; tali indicatori entreranno in vigore il **1° gennaio 2024**.

Il documento in esame è strutturato come segue:

- Gli indicatori da 1 a 8 (SEZIONE A) evidenziano profili relativi al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l'operatività;
- Gli indicatori da 9 a 32 (SEZIONE B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
- Gli indicatori 33 e 34 (SEZIONE C) riguardano operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

L'elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici **non è esaustiva né vincolante**; è infatti possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto. È lasciato in ogni caso alla discrezionalità del professionista riportare le indicazioni ricevute alla concreta attività svolta e valutare quanto ogni circostanza soggettiva e oggettiva contribuisca ad alimentare il profilo di sospetto.

Il Provvedimento è consultabile sul **sito web della UIF** unitamente alla tavola di raccordo che agevola l'individuazione e l'applicazione degli elementi di novità.

Pisa, 01/08/2023

La Commissione Antiriciclaggio